



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

143 16 MARZO 2017

Allegato A) alla DELIBERAZIONE N. - DEL...
Composto di n. 9 fogli

**CONVENZIONE TRA L'A.S.L. V.C.O. E LA FONDAZIONE ISTITUTO
SACRA FAMIGLIA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE
DI TIPO AMBULATORIALE DIRETTE AL RECUPERO FUNZIONALE E
SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA MINORAZIONI FISICHE PSICHICHE
E SENSORIALI PER IL PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2018**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO, con sede in Omegna (VB) – Via Mazzini 117, C.F. e P.I. n. 00634880033, rappresentata dal Direttore Distretto VCO, Dr Bartolomeo Ficili

E

la Fondazione Istituto Sacra Famiglia – ONLUS interregionale, con sede legale in Piazza Moneta 1 20090 Cesano Boscone, nella persona del suo legale rappresentante Don Marco Bove

PREMESSO:

a) che la Fondazione, provvisoriamente accreditata con DGR n. 43-23753 del 29/12/97, esplica le prestazioni sanitarie di cui al 1° comma dell'art. 26 della legge n. 833/1978 e s.m.i. e gestisce un servizio di riabilitazione per l'età evolutiva e di recupero funzionale per l'adulto, denominato Fondazione Istituto Sacra Famiglia con sede in Verbania-Intra per soggetti anziani non autosufficienti o persone affette da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e/o plurime dipendenti da qualunque causa con modalità di erogazione dei trattamenti nella forma:

- ambulatoriale;
- extramurale;
- a degenza diurna;
- a degenza a tempo pieno

per le fasce di età da zero anni in poi con operatività infrazonale.



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

- b) che per svolgere i propri compiti la Fondazione dispone di locali, attrezzature tecniche e personale qualificato;
- c) che la Fondazione ha sede in Intra-Verbania, Via Pippo Rizzolio, 8 ed è autorizzata ad erogare, agli aventi diritto, le prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 della legge 833/78 e s.m.i.;
- d) che, nel corso degli anni, la Fondazione ha erogato anche per l'ASL VCO le prestazioni di cui al punto a) ai sensi dell'art. 26 della legge n. 833 del 23.12.1978;
- e) che la Regione Piemonte, con DGR 10-5605 del 02.04.2007, ha normato l'accesso alle prestazioni riabilitative, sia in regime residenziale che in regime ambulatoriale e/o domiciliare, prevedendo la costituzione di una rete di strutture a carattere riabilitativo presente sul territorio in grado di soddisfare la domanda a seconda dei livelli appropriati di intervento e demandando alla SOC RRF il governo del sistema attraverso la figura del garante del percorso riabilitativo;
- f) che la Regione Piemonte, con la medesima DGR n. 10-5605, ha disciplinato le funzioni riabilitative nell'età evolutiva che, rappresentando un'area di particolare complessità, richiede una trattazione specifica che definisca le caratteristiche e gli orientamenti clinico-organizzativi. In particolare, si osserva che la presa in carico del minore affetto da una patologia dello sviluppo (patologie specificate nella medesima DGR) deve essere realizzata con valenza multidisciplinare, assegnando l'obiettivo di coordinamento alla figura del neuropsichiatra infantile.
- g) che la Fondazione Istituto Sacra Famiglia fa parte della rete riabilitativa e, come previsto dalla DGR n. 10-5605 del 2.4.2007, la missione è rappresentata dalla presa in carico clinica, medico riabilitativa del paziente con anomalie dello sviluppo psicomotorio ed esiti e con disabilità neuropsicomotorie acquisite, disabilità nella fase extraospedaliera, ed opera in regime ambulatoriale e con diagnosi di disabilità nella fase extraospedaliera.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Nell'ambito della programmazione regionale l'ASL VCO, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 833 del 23.12.1978 e s.m.i., si avvale delle prestazioni sanitarie di cui alle premesse, erogate dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia per attività riabilitativa rivolta ai soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

ART. 2

Gli obiettivi specifici del presente contratto afferiscono:

- alla ridefinizione delle modalità di accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali presso la Fondazione Istituto Sacra Famiglia in relazione alla quantità di prestazioni erogabili, date le risorse disponibili, ed alle procedure amministrative;
- alla definizione del budget annuale di spesa e dei relativi volumi di attività;
- all'adeguamento dei percorsi di accesso delle persone con le varie patologie;
- al rafforzamento del coordinamento tra servizi aziendali ed i centri accreditati in merito alla gestione delle liste d'attesa ed al rapporto con i familiari;
- alla necessità di erogazione di prestazioni strettamente correlate alla loro appropriatezza.
- Alla garanzia dell'equità di accesso e della libera scelta per l'utente.

ART. 3

Le linee programmatiche sono le seguenti:

1. Soggetti aventi diritto

- Soggetti in età evolutiva (0-18 anni)
- Persone in età adulta e anziana con disabilità complessa riconducibile alle tipologie previste dalla DGR n. 49-6478 del 1/07/2002, come modificata dalle DGR n. 49-12479 del 2/11/2009, n. 42-941 del 3/11/2010 e D.D. n. 49 del 25/01/2011: prevalentemente disabilità 2 e 3.

2. Prestazioni erogabili:

- a. Si rinvia all'art. 4

3. Numero prestazioni individuali die (di cui alla DGR n. 80 - 10902 del 03.02.1987)

- sede di Verbania Intra n. 16 per n. 250 giorni lavorativi medi annui (tempo di esecuzione di ogni trattamento 45 minuti).



Il tetto massimo di prestazioni potrà essere rimodulato in base alla definizione del budget nel corso dell'anno per effetto di sopravvenuti provvedimenti Regionali in materia.

4. Accesso: le persone accedono ai trattamenti a carico del SSN esclusivamente tramite invio da parte dei servizi di NPI ed RRF sulla base di una diagnosi già definita e di un progetto riabilitativo. Quest'ultimo potrebbe essere soggetto a variazioni. Il Progetto riabilitativo viene definito per obiettivi di abilitazione/riabilitazione e non per cicli di cura.

5. Tipologie di disabilità con relativo percorso

A fronte delle tipologie di disabilità di seguito elencate sono previste le relative linee guida, allegate alla Determina n. 784 del 18/07/2013:

- Ritardo semplice del linguaggio
- Ritardo secondario del linguaggio
- Disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.)
- Ritardo neuro psicomotorio e disabilità neuromotoria
- Ritardo mentale
- ADHD
- Autismo
- Disabilità psichica (diagnosi Asse 1 ICD 10)
- Forme gravi di Disfluenze/balbuzie
- Disabilità conseguenti a patologie neurologiche del sistema nervoso centrale e periferico, ortopediche, traumatologiche, reumatologiche, oncologiche, cardiorespiratorie e vascolari riconducibili prevalentemente alle tipologie di disabilità 2 e 3 della D.G.R. n. 49-6478 del 1/07/2002, come modificata dalle DGR n. 49-12479 del 2/11/2009, n. 42-941 del 3/11/2010 e D.D. n. 49 del 25/01/2011 (ad eccezione della protesizzazione maggiore in soggetti senza altre patologie).

ART. 4

Le prestazioni sanitarie riabilitative che la Fondazione eroga agli effetti dal presente contratto risultano essere esclusivamente le seguenti:

- valutazioni (visita per predisposizione dei programmi riabilitativi e visita di controllo) rivolte alla definizione della presa in carico per l'attuazione del progetto riabilitativo individuale predisposto dalla ASL inviante (SOC NPI per l'età evolutiva, SOC RRF per l'età adulta e anziana) e per la verifica dei risultati.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

- trattamenti in forma ambulatoriale per:
 - trattamenti di rieducazione dei disturbi motori e sensitivi a maggiore disabilità
 - trattamenti di rieducazione motoria in gruppo
 - trattamenti di rieducazione dei disturbi comunicativi a maggiore complessità (individuali e di gruppo)
 - trattamenti di rieducazione delle funzioni corticali superiori correlati al disturbo comunicativo (individuali e di gruppo)
 - trattamenti di rieducazione delle funzioni corticali superiori correlati al disturbo motorio sensitivo
 - linfodrenaggio (per patologia oncologica)
 - terapia neuropsicomotoria dell'età evolutiva (individuale)
 - terapia neuropsicomotoria dell'età evolutiva in piccolo gruppo
 - trattamenti psicoeducativi
 - psicoterapia nucleo familiare
 - psicoterapia individuale
 - psicoterapia di gruppo
 - attività di riabilitazione e sostegno in ambito psicologico.

SEDE	N. PRESTAZIONI GIORNALIERE COMPLESSIVE (comprese le visite per la predisposizione del programma riabilitativo e le visite di controllo)	TEMPO DI ESECUZIONE
Verbania-Intra	16	45' CIASCUNA

in applicazione a quanto disposto dalla DGR n. 80 - 10902 del 03.02.1987 ed alla comunicazione della Regione Piemonte prot. N. 4776/772/49 del 23 dicembre 1994.

ART. 5

Il percorso per l'accesso alle prestazioni previste dal presente contratto viene così determinato:

– per gli utenti adulti il MMG o altro specialista interno invia il paziente alla SOC RRF con impegnativa di visita fisiatrica. La prenotazione avviene presso il CUP dell'ASL. Anche nel caso di paziente ricoverato presso un reparto, per il quale si rendono necessarie prestazioni di tipo riabilitativo, la valutazione deve essere effettuata dalla Soc RRF.



- per i minori il MMG o PLS o altro specialista interno invia il paziente alla SOC NPI con impegnativa di visita neuropsichiatrica infantile: la prenotazione avviene direttamente

presso il servizio. Nel caso di paziente minore ricoverato presso un reparto, per il quale si rendono necessarie prestazioni di tipo riabilitativo, la valutazione deve essere effettuata dalla Soc NPI.

I servizi RRF ed NPI, a seguito delle valutazioni effettuate, predispongono, ove risulti necessaria una presa in carico riabilitativa, un progetto riabilitativo.

Lo specialista che ha redatto il progetto ne consegna una copia all'utente e ne invia copia (in via informatizzata, non appena possibile dal punto di vista operativo) al Distretto di residenza del paziente che formalizza l'autorizzazione ad avviare il percorso di accesso caratterizzato da visita medica specialistica ed eventuale osservazione breve specifica (max 4 sedute) per la redazione del Piano di trattamento. L'autorizzazione viene trasmessa (in via informatica, non appena possibile) alla Fondazione.

ART. 6

1.

La Fondazione Istituto Sacra Famiglia accoglie il soggetto, esegue una visita per l'apertura della cartella ed eventualmente max 4 sedute di osservazione breve se indicate nel progetto riabilitativo di invio, redige il piano di trattamento che deve essere coerente al Progetto riabilitativo dell'ASL. Tale piano di trattamento individuale dovrà essere redatto dalla Fondazione sulla base dei percorsi riabilitativi concordati con l'ASL ed allegati alla presente convenzione.

La Fondazione Istituto Sacra Famiglia trasmette, quindi, (per via informatica solo quando ciò sarà possibile dal punto di vista operativo), copia del piano di trattamento alla sede operativa territoriale di residenza del paziente entro tre settimane dal ricevimento della prima autorizzazione (per gli adulti con disabilità 2 massimo 1 settimana).

Ricevuto il Piano di Trattamento, lo valuta, avvalendosi della collaborazione della Soc NPI o RRF, lo rinvia, (per via informatica solo quando ciò sarà possibile dal punto di vista operativo), alla Fondazione entro tre settimane dalla data di ricevimento (per gli adulti con disabilità 2 massimo 1 settimana).

Il piano di trattamento riabilitativo prevede un numero di sedute (anche di tipologia diversa) coerente con le linee guida richiamate nel presente documento, ma di norma non legato a limiti temporali onde evitare disagi al paziente e ulteriore carico



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

burocratico amministrativo per le strutture con data di decorrenza dall'inizio delle sedute e data di fine al termine delle sedute effettuate. Inoltre comprende tipologia, periodicità, frequenza di trattamenti, numero complessivo di interventi (come da DGR n. 43/97).

La Fondazione comunica per iscritto, (per via informatica solo quando sarà possibile dal punto di vista operativo), la data di inizio del trattamento ed una presunta data di termine al fine dell'organizzazione delle visite delle strutture Asl come previste dal Progetto riabilitativo individuale di invio. La SOC RRF o NPI segnala, per iscritto, tali date alla Fondazione che, a sua volta, le comunica all'utente.

2.

L'eventuale richiesta di proroga dell'intervento dovrà essere inoltrata alla sede operativa territoriale competente almeno venti giorni prima del termine previsto del trattamento autorizzato, ed essere necessariamente corredata da idonea documentazione clinica che ne attesti la necessità.

La sede invia tempestivamente la suddetta richiesta alla SOC RRF o NPI che esprime, obbligatoriamente, il parere tecnico relativo alla proroga. Presa visione del parere, provvede a rilasciare l'eventuale autorizzazione entro 3 settimane dal ricevimento della richiesta.

ART. 7

La Fondazione Istituto Sacra Famiglia deve obbligatoriamente notificare al Distretto di competenza dell'ASL di residenza dell'assistito la cessazione dei trattamenti dei singoli assistiti nel termine perentorio di cinque giorni dalla stessa.

Dopo un mese consecutivo di assenza non giustificata la Fondazione sospende il trattamento e informa, per iscritto, le strutture competenti ASL che provvederanno alla rivalutazione del caso.

ART. 8

L'ASL VCO corrisponde alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia le tariffe stabilite dalla D.G.R. n. 14 - 10598 del 06.10.2003 così come indicate nella seguente tabella:

Tipologia	Tariffe
Visita per predisposizione programmi riabilitativi e visita di controllo	€. 36,41
Trattamento ambulatoriale (individuale)	€. 36,41
Trattamento ambulatoriale (gruppo)	€. 12,83
Trattamento domiciliare	€. 46,98



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

ART. 9

L'ASL VCO effettua il pagamento delle prestazioni a sessanta giorni dalla ricezione dei rendiconti mensili che dovranno essere emessi alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia ed indirizzati al Distretto di residenza dell'assistito. Tali rendicontazioni dovranno riportare in dettaglio la contabilizzazione delle prestazioni sanitarie. I conguagli devono avere cadenza trimestrale.

ART. 10

Visto il disposto della determinazione AVCP n. 4 del 7.7.2011 non è applicabile alla Struttura quanto disposto dall'art.3 della L.136/2010 e s.m.i. per quanto attiene la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

ART. 11

Tutte le controversie, sia di natura interpretativa che riferite all'applicazione del presente contratto, saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria competente, ovvero al Foro di Verbania.

ART. 12

1. La presente convenzione ha durata dal 1/01/2017 al 31/12/2018, e non è soggetta a tacito rinnovo.
2. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
3. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto della convenzione stipulata, la stessa deve essere rivista e sottoscritta per l'aderenza alle nuove disposizioni regionali.
4. Trimestralmente viene effettuato un monitoraggio sull'applicazione delle linee guida, con eventuali proposte di modifica, da un gruppo di lavoro formato dai Direttori delle SOC RRF e NPI e dal Direttore Sanitario della Fondazione Istituto Sacra Famiglia.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

ART. 13

La presente convenzione, debitamente sottoscritta, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni, con onere a carico del richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Omegna, _____

Legale Rappresentante
Fondazione Istituto Sacra Famiglia
Don Marco Bove

Per l'ASL VCO
Direttore Distretto VCO
Dr. Bartolomeo Ficili
